

278-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C-I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA	Presidente
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere - Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Fallimento -
Opposizione allo
stato passivo

Ud. 12/09/2018 PU
Cron. 278
R.G.N. 26401/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Comune di Santa Giuletta,

- *ricorrente e controricorrente in via
incidentale-*

contro

Fallimento Impiantistica Lombarda Villetti S.r.l. in Liquidazione,

, presso lo

1443
2018

;
-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso il decreto del Tribunale di Pavia del 18/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/09/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento
per quanto di ragione del ricorso principale e l'accoglimento del
ricorso incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. — Il Comune di Santa Giulietta proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di Impiantistica Lombarda Viletti s.r.l. deducendo, in sintesi, che aveva aderito ad una convenzione per la gestione dei servizi idrici integrati che erano stati affidati alla società poi fallita; rilevava di aver maturato numerosi crediti connessi al pagamento delle bollette del corrispettivo tariffario, ai canoni demaniali di utenza e all'addebito dei costi del servizio, che erano stati riversati su di esso opponente, avendo omesso la società concessionaria di provvedere alla voltura dei relativi contratti; assumeva, inoltre, che, avendo la società fallita ottenuto un decreto ingiuntivo nei propri confronti per il pagamento di fatture emesse a fronte di

prestazioni prive di titolo (dal momento che la gestione del servizio era proseguita a seguito della cessazione del rapporto), aveva provveduto a corrispondere una parte della somma ingiunta, pari a € 98.049,24.

Nella resistenza della curatela il Tribunale di Pavia accoglieva parzialmente l'opposizione, avendo particolarmente riguardo alla pretesa restitutoria avente ad oggetto la somma da ultimo indicata. Riteneva invece non dovuti gli ulteriori importi domandati, in assenza di un atto concessorio opponibile alla procedura fallimentare, essendo restata «sullo sfondo la gestione di fatto da parte della società *in bonis*».

3. — Il Comune ha impugnato per cassazione il decreto con cui è stata resa la decisione suindicata: il ricorso si basa su cinque motivi. Resiste con controricorso il fallimento, il quale ha proposto un ricorso incidentale fondato su di un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — I motivi posti a fondamento del ricorso principale si riassumono come segue.

Primo motivo: nullità del decreto; violazione e falsa applicazione degli artt. 99, comma 11, l. fall.; violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111, comma 5, Cost.; motivazione apparente del provvedimento impugnato. Lamenta l'istante che il provvedimento suddetto sia obiettivamente non intelleggibile e che ci si trovi nella impossibilità di comprenderne la *ratio decidendi*, giacché risulterebbero oscuri i motivi per i quali la gestione del servizio da parte della società fallita sarebbe inidonea a far sorgere diritti di credito in capo all'ente locale, che nel corso degli anni si era sobbarcato oneri gestionali imputabili alla società al solo fine di scongiurare l'interruzione di

un servizio pubblico essenziale.

Secondo motivo: erroneità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1004 c.c., nonché dell'art. 153 d.lgs. n. 152/2006 e violazione dei principi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Per l'ipotesi cui si dovesse ritenere che il rigetto dell'opposizione sia stato motivato nel senso che nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica soltanto un atto convenzionale sottoscritto tra le parti sarebbe idoneo a far sorgere obblighi in capo al gestore, non assumendo rilevanza la gestione in via di mero fatto del servizio, viene osservato che i crediti azionati con l'insinuazione al passivo attengono alla gestione degli impianti acquedottistici comunali. Ciò premesso, risulterebbe violato il disposto delle norme codicistiche richiamate, le quali, secondo il ricorrente, devono trovare applicazione nel caso di specie, giacché viene in questione un'attività gestoria svolta da parte della fallita società Viletti. Sostiene, in altri termini, il Comune, essere sufficiente un rapporto di fatto per far sorgere gli obblighi di cui agli artt. 1004 e 2041 c.c.: rapporto di fatto che, nel caso di concessione di servizi idrici, era previsto dall'art. 153 d.lgs. cit..

Terzo motivo: erroneità del decreto per non avere il Tribunale rilevato che l'indebito arricchimento del fallimento Viletti era stato prospettato nel giudizio sfociato nell'approvazione dello stato passivo: circostanza che era stata oggetto di discussione tra le parti e che aveva carattere decisivo, in quanto idonea a determinare il diverso esito del procedimento di opposizione.

Quarto motivo: illegittimità della sentenza; violazione e falsa applicazione dell'art. 141 d.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 12.2.2 del Piano d'ambito della Provincia di Pavia, adottato a norma dell'art. 149 d.lgs. cit..

Osserva l'istante che la spesa relativa alla fornitura era stata corrisposta dall'amministrazione comunale al terzo fornitore e che il giudice dell'opposizione aveva disatteso la disciplina normativa in materia di servizi idrici integrati nonché il Piano d'ambito della Provincia di Pavia: in forza di tale regolamentazione — spiega — tutti i costi idrici gravano sul concessionario del servizio; la società fallita, in qualità di concessionario ed erogatore dei servizi idrici, aveva la responsabilità nell'approvvigionamento di acqua potabile e ne doveva sostenere i costi.

Quinto motivo: erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 27 l. Reg. Lombardia n. 10/2003. Aveva errato, ad avviso del ricorrente, il Tribunale nell'affermare che il credito insinuato con riguardo all'imposta sulle concessioni d'uso dei beni demaniali avrebbe dovuto trovare fondamento in un atto convenzionale sottoscritto dalle parti; infatti il provvedimento impugnato aveva ommesso di considerare che il titolo della pretesa era normativo, non negoziale. Al riguardo è invocato l'art. 26 della legge regionale richiamata, secondo cui l'imposta regionale grava sul concessionario.

2. — Le richiamate censure non meritano accoglimento.

2.1. — E' infondato il primo motivo.

Come si è anticipato, la motivazione resa dal Tribunale con riguardo ai crediti non ammessi è incentrata sull'assenza di un valido titolo concessorio opponibile alla procedura concorsuale: infatti, come riconosciuto dallo stesso istante, il servizio idrico comunale era stato erogato, per un periodo, in assenza di una apposita convenzione (si vedano, in particolare, pagg. 19 ss. del ricorso); l'ulteriore affermazione, contenuta nel decreto, secondo cui la gestione di fatto da parte della società poi fallita

rimaneva «sullo sfondo» sta evidentemente a significare che tale tema non era stato posto a fondamento della pretesa azionata e risultava, pertanto, non rilevante ai fini della decisione. Il vizio motivazionale denunciato è dunque insussistente. E' qui appena il caso di rammentare che nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è mancante ogni riferimento letterale alla «motivazione» della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2.2. — Parimenti da disattendere sono il secondo e il terzo motivo. Parte ricorrente deduce, in sintesi, che la domanda di ammissione al passivo avrebbe meritato accoglimento, avendo riguardo alla previsione dell'art. 1004 c.c., che imputerebbe «le spese di amministrazione di un bene a chi ne fruisce a prescindere dal dato contrattuale», e dell'art. 2041 c.c., che regola l'ingiustificato arricchimento. Il richiamo alla prima disposizione non è però conferente, in quanto la stessa, oltre a riguardare il diritto di usufrutto (laddove nella specie verrebbe semmai in questione un rapporto concessorio) presuppone

l'esistenza di un titolo di godimento che nel caso in esame non viene nemmeno convenientemente definito. Per quel che concerne l'arricchimento senza causa, poi, non può sostenersi che l'odierno ricorrente abbia prospettato, in sede di verifica dei crediti, tale *causa petendi*: al fine indicato non è infatti sufficiente, che la parte, nel suo argomentare, abbia sostenuto che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso avrebbe determinato un indebito arricchimento per la società fallita; era di contro necessario che l'istante specificasse la propria pretesa nei termini della richiesta dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.. Né rileva quanto dedotto dall'odierno ricorrente in sede di opposizione, dal momento che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo (Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 30 marzo 2012, n. 5167).

2.3. — Analoga sorte deve riservarsi al quarto e al quinto motivo del ricorso principale.

Entrambi si fondano, infatti, su un obbligo di pagamento gravante sul concessionario, laddove, come si è visto, la domanda di insinuazione è stata respinta proprio in considerazione dell'inesistenza di un titolo concessorio opponibile alla massa. In ogni caso, il fatto che gli importi dedotti in giudizio dovessero far carico alla fallita non può in sé costituire il titolo dell'insinuazione al passivo fallimentare del credito di cui qui si dibatte: infatti, nei rapporti tra gli odierni contendenti la pretesa andava azionata invocando un atto o fatto idoneo a produrre l'obbligazione di rimborso correlativa (come, appunto, l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., di cui si è detto in precedenza).



3. — Il ricorso incidentale propone un'unica censura, con cui è denunciata la violazione degli artt. 93, 94, 95 e 99 I. fall.. Dopo aver ricordato che, secondo il Tribunale, la domanda di restituzione delle somme corrisposte all'amministrazione comunale sulla base del decreto ingiuntivo poi revocato trovava fondamento in una *causa petendi* che era «sempre stata insita negli atti» e che essa era stata «specificata in corso di causa sotto il profilo del venir meno del titolo per la semplice ragione che solo in corso di giudizio [era] intervenuta la pronuncia giurisdizionale che [aveva] cassato il decreto ingiuntivo esecutivo», l'istante rileva che la domanda di ammissione al passivo debba indicare gli elementi di diritto che ne costituiscano ragione e che l'omissione o l'assoluta incertezza di tale requisito determini l'inammissibilità della domanda. Lamenta il ricorrente incidentale che il Comune non abbia specificato le ragioni per le quali la somma pretesa doveva insinuarsi al passivo del fallimento. Aggiunge che la sentenza con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo, oltre ad essere stata prodotta irritualmente, pochi giorni prima dell'udienza di discussione ex art. 99 I fall., risultava essere inopponibile al fallimento.


4. — Il motivo posto a fondamento del ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La domanda di insinuazione al passivo non contiene alcuna soddisfacente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che, giusta l'art. 93, comma 3, n. 3, I. fall. dovrebbero costituire la ragione della domanda avente ad oggetto il credito di € 98.049,24. E infatti, l'istanza di insinuazione contiene bensì menzione della vicenda afferente il decreto ingiuntivo (la pronuncia — risalente a data anteriore alla dichiarazione di fallimento — del provvedimento, riguardante crediti per



prestazioni asseritamente svolte durante il periodo di gestione *sine titulo* dei servizi idrici comunali «nonché di altri atti contabili precedenti», la tempestiva opposizione proposta dall'Amministrazione comunale, la mancata definizione del detto giudizio ex art. 645 c.p.c. e il versamento, nelle more, della somma sopra indicata): ma, omettendo di correlare detta vicenda al diritto azionato, la richiamata istanza manca di chiarire il titolo della pretesa per cui è insinuazione. La domanda risulta pertanto carente della esposizione della *causa petendi* ex art. 93, comma 4, l. fall.. E' solo da aggiungere, in continuità logica con l'insegnamento di Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077 (resa con riguardo ai vizi della citazione introduttiva dell'ordinario giudizio di cognizione), che qualora il ricorso per insinuazione contenga, come nel caso in esame, più domande, il difetto di determinazione di alcune di esse comporti l'improponibilità delle medesime, senza incidere sull'atto nella sua interezza. Ciò detto, erra, dunque, il Tribunale, allorché assume che «[l]a ragione del domandare è sempre stata insita agli atti». Lo stesso Tribunale erra, altresì, nel conferire rilievo alla specificazione della pretesa che sarebbe intervenuta nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di opposizione allo stato passivo (ove si è dato conto della revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione): infatti, se in sede di opposizione allo stato passivo non è possibile modificare l'originaria domanda di insinuazione, a maggior ragione è precluso integrarla attraverso indicazioni che, ove mancanti, la rendevano originariamente inammissibile.

In assenza di una valida proposizione della domanda di insinuazione per il credito di € 98.049,24, il decreto va cassato senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. — limitatamente alla pronuncia relativa ad essa — non potendo aver luogo, per le



richiamate carenze del ricorso, l'accertamento del passivo relativo al detto credito.

5. — In conclusione, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale.

6. — Le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo e quelle del ricorso per cassazione devono far carico al Comune, che è rimasto soccombente.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale e cassa senza rinvio il decreto impugnato in relazione alla censura accolta; condanna lo stesso Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna lo stesso Comune al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 12 settembre 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

